

## **PI5294 - ASSOCIAZIONE TAXI MARCHE (ATM)**

Provvedimento n. 16144

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 novembre 2006;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *Codice del consumo*;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. RICHIESTA DI INTERVENTO**

1. Con richiesta di intervento pervenuta in data 20 marzo 2006, successivamente integrata in data 16 maggio 2006 attraverso l'identificazione del committente, due concorrenti hanno segnalato, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, la presunta ingannevolezza dei messaggi diffusi, l'uno attraverso il sito *internet* [www.taximarche.it](http://www.taximarche.it) in data 25 febbraio 2006 e l'altro tramite elenco telefonico "Pagine Gialle – Idee in Vacanza" (Costiera Picena e Maceratese – Estate 2005), relativi entrambi all'attività svolta dall'Associazione Taxi Marche (di seguito anche ATM).

2. Nella richiesta di intervento si evidenzia che ATM, attraverso l'indicazione di un solo numero di cellulare, pubblica la propria attività, sia attraverso *internet*, sia attraverso il suddetto elenco telefonico, indicando alcuni comuni nei quali non risulta essere attiva una licenza taxi e altri nei quali, pur esistendo delle licenze taxi, non vi sarebbero titolari associati all'Associazione Taxi Marche.

Inoltre, i segnalanti riferiscono che diciture quali *"il tuo taxi dove vuoi come vuoi"* risulterebbero ingannevoli in quanto, proprio a causa delle circostanze indicate, i fruitori del servizio taxi in questione sarebbero sottoposti a lunghi tempi di attesa ed all'esborso di ingenti somme corrisposte ai tassisti come pagamento per la percorrenza dei chilometri effettuati per raggiungere i luoghi di prelevamento.

### **II. MESSAGGI**

3. Il messaggio diffuso attraverso il sito *internet* [www.taximarche.it](http://www.taximarche.it) in data 25 febbraio 2006 consiste in una pagina *web*, sulla quale, accanto al numero di cellulare 333.792.88.11, è riportato il *claim* *"il tuo taxi dove come vuoi"* e sono elencati i comuni serviti delle province di Macerata (Civitanova Marche, Corridonia, Macerata, Loro Piceno, Morrovalle, Monetano, Montecassiano, Montecosaro, Montelupone, Mogliano, Monte San Giusto, Pollenza, Porto Potenza Picena, Petriolo, Porto Recanati, Recanati, Sambuchetto, Treia, Urbisaglia), Ascoli (Cascinare, Monte Urano, Montegranaro, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a mare) e Ancona (Ancona, Castelfidardo, Campocavallo, Camerino, Filtrano, Loreto, Osimo, Marcelli, Numana, Portonovo, Stirolo); agli elenchi dei suddetti comuni, divisi per province, segue: *"Per informazioni telefonare al numero: For information and reservations: Für informationen und reservierungen: 333.792.88.11"*. Nel messaggio diffuso sull'elenco telefonico "Pagine Gialle - Idee in Vacanza" (Costiera Picena e Maceratese – Estate 2005) è così riportato: *"Ass. Taxi Marche ATM – Cerchi un taxi a: Corridonia, Macerata, Civitanova Marche, Potenza Picena, Montecosaro, Porto Potenza, Sant'Elpidio, - Morrovalle, Monte San Giusto, Montegranaro – sede legale: Porto Recanati cell. 333-7928811"*.

### **III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI**

4. In data 22 maggio 2006 è stato comunicato ai segnalanti e all'Associazione Taxi Marche, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l'eventuale ingannevolezza e illiceità del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbero state valutate ai sensi artt. 19, 20 e 21, lettere *a)* e *c)*, del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alle effettive caratteristiche complessive ed alle condizioni di fruizione dei servizi pubblicizzati, nonché alle qualifiche dell'operatore pubblicitario.

### **IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE**

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto all'Associazione Taxi Marche in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti l'attività svolta dall'Associazione Taxi Marche, la dislocazione degli associati nei comuni indicati all'interno del sito dell'Associazione, le modalità e i criteri di assegnazione delle singole

corse e le tariffe praticate, nonché di fornire informazioni in merito alla programmazione pubblicitaria dei messaggi oggetto di intervento, precisando le modalità di diffusione e le relative date.

6. In data 19 giugno 2006, è pervenuta una memoria dell'Associazione Taxi Marche, nella quale è evidenziato quanto segue:

si tratta di un'associazione senza scopo di lucro, aperta indistintamente a tutti i tassisti e noleggiatori di rimessa della Regione Marche, costituita al fine di promuovere l'informazione e la conoscenza del servizio svolto nelle varie zone della Regione, anche al fine di combattere l'abusivismo che si verifica nei comuni sprovvisti di taxi e noleggi di rimessa, a danno della categoria dei tassisti e dei fruitori del servizio;

l'associazione non acquisisce corse, ma informa l'utente che la contatta sul servizio nella zona di proprio interesse; così se l'utente si deve spostare da un comune sprovvisto del servizio taxi verso un comune dove questo è disponibile, viene indirizzato a quella zona, senza costi aggiuntivi in quanto la tariffa extraurbana applicata è composta da un costo chilometrico comprensivo d'andata e ritorno;

i comuni indicati nel sito *internet* [www.taximarche.it](http://www.taximarche.it) erano quelli più rappresentativi delle zone in cui l'associazione si era sviluppata. Tuttavia, al fine di creare maggiore omogeneità sul territorio in cui l'associazione opera, l'elencazione di tali comuni non è più presente nel sito;

che essendo un'associazione senza scopo di lucro aperta a tutti i tassisti della Regione Marche e perseguendo la finalità di promuovere l'informazione e la conoscenza del servizio svolto dai tassisti nelle varie zone della Regione Marche, la stessa non ha un bilancio formato da conto economico e stato patrimoniale, ma solo un rendiconto annuale nel quale sono evidenziate le spese (telefono di riferimento, sito *internet* e altro) e le entrate (quote annuali associati).

7. In data 5 settembre 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

A seguito di tale comunicazione, in data 14 settembre 2006 l'Associazione ha inviato una memoria conclusiva nella quale – oltre a ribadire quanto già riportato nella precedente memoria - si evidenzia che:

la presunta ingannevolezza dei messaggi oggetto del procedimento in esame, in merito ai comuni dove non ci sono licenze taxi, è priva di ogni fondamento, in quanto in molti comuni dell'area non sono presenti licenze taxi, ma se l'associazione riceve chiamate per comuni ove esistono licenze e i titolari non sono associati, essa fornisce il recapito telefonico pubblico della chiamata taxi, non acquisendo personalmente le corse.

## V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

8. Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso attraverso la stampa e su sito *internet*, in data 3 ottobre 2006 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.

Con parere pervenuto in data 18 ottobre 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi in esame costituiscono una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli sensi artt. 19, 20 e 21 del citato Decreto Legislativo, sulla base delle seguenti considerazioni:

i messaggi, nella formulazione "il tuo taxi dove vuoi come vuoi" e "cerchi un taxi a [...]", nonché per la versione inglese e tedesca associata al numero che in italiano può essere tradotta in "per informazioni e prenotazioni", lasciano intendere che l'associazione procuri corse nei comuni elencati laddove non risultano esistere licenze taxi, né titolari di licenze associati;

la normativa vigente (legge 15 gennaio 1992 n. 21) stabilisce che nel servizio taxi e di noleggio con conducente il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengano all'interno dell'area comunale o comprensoriale rinviando agli organi amministrativi competenti di determinare le tariffe e le modalità di espletamento di servizio, inoltre il Regolamento comunale di Civitanova Marche diffida chi si procuri, con stabilità e continuità il servizio nel territorio di altri comuni o acquisisca le corse con modalità in contrasto con la normativa vigente e il Regolamento;

per l'effetto, i messaggi in esame, in quanto in contrasto con la normativa vigente e con i regolamenti attuativi, sono in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della loro formulazione, nonché tali da indurre a ritenere che l'associazione eserciti legittimamente l'attività di acquisizione corse in comuni in cui non vi sono licenze, ovvero gli associati non sono titolari delle licenze esistenti;

pertanto, i messaggi sopra descritti aventi ad oggetto l'attività svolta dall'Associazione Taxi Marche risultano idonei ad indurre in errore le persone alle quali sono rivolti o da essi raggiunte sulle caratteristiche dei servizi offerti, lasciando intendere, contrariamente al vero, che l'associazione presti attività di acquisizione corse e sia autorizzata a tale attività nei comuni elencati nel messaggio, e, a causa della loro ingannevolezza, paiono suscettibili di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i concorrenti, inducendoli al contatto con il suddetto operatore in luogo di altri in base a qualità inesistenti.

## VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

9. Preliminarmente si osserva che gli "autoservizi pubblici non di linea", ai sensi della normativa vigente – legge 15 gennaio 1992, n. 21 – sono i servizi di trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici. Tale normativa stabilisce che nel servizio di taxi e di noleggio con conducente il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengano all'interno dell'area comunale o comprensoriale,

rinviano agli organi amministrativi competenti di determinare le tariffe e le modalità di espletamento di servizio, oltre a ciò il Regolamento comunale di Civitanova Marche diffida chi si procuri, con stabilità e continuità, il servizio nel territorio di altri comuni o acquisisca le corse con modalità in contrasto con la normativa vigente e il Regolamento.

Nel merito, si osserva che i messaggi in esame, diffusi rispettivamente attraverso il sito *internet* [www.taximarche.it](http://www.taximarche.it) in data 25 febbraio 2006 nonché sull'elenco telefonico "Pagine Gialle - Idee in Vacanza" (Costiera Picena e Maceratese – Estate 2005), riportanti i seguenti *claim*: "il tuo taxi dove come vuoi", e "Cerchi un taxi a [...]" seguita dalla versione inglese e tedesca della frase: "Per informazioni telefonare al numero: For information and reservations: Für Informationen und Reservierungen: 333.792.88.11", lasciano intendere che l'associazione in esame procuri corse nei comuni elencati, laddove - come peraltro evidenziato dallo stesso operatore pubblicitario nelle memorie difensive del 14 giugno e 19 settembre 2006 - non risultano esistere licenze taxi, né titolari di licenze associati.

Tali messaggi, per quanto sopra evidenziato, in quanto in contrasto con la normativa vigente e con i regolamenti attuativi, in considerazione della loro formulazione sono in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, nonché tali da indurre gli stessi a ritenere che l'associazione eserciti legittimamente l'attività di acquisizione corse in comuni in cui non vi sono licenze, ovvero gli associati non siano titolari delle licenze esistenti.

I messaggi in esame, inoltre, non chiariscono che il servizio pubblicizzato non riguarda la prenotazione di una corsa in taxi ma la semplice possibilità di acquisire informazioni sui taxi esistenti nei comuni. La circostanza che l'utente ne venga informato all'atto della chiamata non è sufficiente ad escludere l'ingannevolezza, in quanto il consumatore deve essere informato della natura e delle caratteristiche dell'offerta pubblicizzata sin dal primo contatto pubblicitario.

I messaggi sopra descritti risultano pertanto idonei ad indurre in errore le persone alle quali sono rivolti sulle caratteristiche dei servizi offerti, lasciando intendere, contrariamente al vero, che l'associazione presti attività di acquisizione corse e sia autorizzata a tale attività nei comuni elencati nel messaggio, e, a causa della loro ingannevolezza, appaiono suscettibili di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli a scegliere il suddetto operatore in luogo di altri in base a qualità inesistenti.

## VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

Considerati tali elementi, si applica la sanzione pecuniaria nella misura di 1.000 € (mille euro), pari cioè al minimo edittale.

RITENUTO, pertanto, conformemente al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame, diffusi dall'Associazione Taxi Marche, sono idonei a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche dei servizi offerti e alla qualifica dell'operatore pubblicitario, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico degli stessi;

Tutto ciò premesso e considerato:

### DELIBERA

a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi dall'Associazione Taxi Marche, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 19, 20 e 21, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

b) che, per tale comportamento, venga comminata all'Associazione Taxi Marche una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 € (mille euro), pari cioè al minimo edittale.

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Fabio Cintioli*

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*